



Medici e Società

NEWS

FNOMCeO

APPROVATO A TORINO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio nazionale della FNOMCeO ha approvato a larghissima maggioranza il nuovo Codice deontologico. Ottantasette sono stati i voti favorevoli, dieci i contrari, due i Presidenti astenuti. Presenti i Presidenti delle Commissioni Odontoiatriche che hanno proposto, vedendoli tutti accolti, emendamenti di specifico interesse professionale.

Il "Codice di Torino" nasce dopo un'ampissima consultazione, estesa questa volta anche a soggetti esterni, quali bioeticisti, giuristi, società scientifiche, organizzazioni sindacali, associazionismo sociale, e con un'attivissima partecipazione alla redazione del testo dei Presidenti di Ordini e Cao. Quali sono le principali novità? Quattro gli articoli inediti, ciascuno corrispondente a una questione bioetica mai affrontata prima: la medicina potenziativa (articolo 76), la Medicina militare (articolo 77 condiviso con il Ministero della Difesa), l'applicazione delle tecnologie informatiche alla Sanità (articolo 78), la partecipazione del medico alle Organizzazioni sanitarie (79). Nel nuovo Codice ha trovato spazio l'attenzione all'ambiente (articolo 5), alla prevenzione del rischio clinico e alla sicurezza delle cure (articolo 14), al controllo del dolore e alle cure palliative (articolo 15), alle competenze professionali (articoli 3 e 13), alla lotta all'abusivismo (articolo 67), al consenso informato (articolo 35). Torna, in alcuni articoli, il termine "Paziente", in una prima versione del testo sostituito sempre dall'espressione "Persona assistita", per dare coerenza al cambio di paradigma della Medicina moderna che passa da esclusiva azione di cura della malattia a quella più vasta di promozione e tutela della salute. La scelta dell'Assemblea specifica ancora meglio questa vera e propria "Rivoluzione copernicana", mantenendo la parola "Paziente" quando si parla di cure e introducendo l'espressione "Persona assistita" negli articoli di più ampia accezione.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE: L'AMMONTARE DEL REDDITO NON E' RILEVANTE AI FINI DELL'IRAP

La Corte Suprema di Cassazione - Sezione tributaria, con sentenza n. 11919 del 28 maggio 2014, ha confermato che l'ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno l'esistenza di un'autonoma organizzazione e che le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo; va, inoltre, ribadito che in tema di Irap, la disponibilità, da parte dei medici di Medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. La Corte ha, inoltre, affermato che in tema di Irap, presupposto per l'applicazione dell'imposta, in base alla previsione del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

	FNOMCeO:	FNOMCeO:	OMCeO:
IN EVIDENZA	Un dipendente part time non comporta la soggezione Irap p. 2	Stupefacenti e sostanze psicotrope, la nuova disciplina p. 4	P.E.C. obbligatoria: gratuita per gli iscritti p. 4
	Semplificazione e trasparenza: misure urgenti p. 2		Precisazioni in tema di responsabilità civile da trattamento sanitario p. 5
	Corsi Fad: "Il governo clinico" e "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione" p. 3	Pagamenti con moneta elettronica: nessuna sanzione per chi non ha la strumentazione necessaria p. 4	FORMAZIONE, LAVORO & LOCANDINE: pp. 5-6

UN DIPENDENTE PART TIME NON COMPORTA LA SOGGEZIONE IRAP

La Corte suprema di Cassazione – sezione sesta civile – con sentenza n. 8921/14, intervenendo in ordine all'applicazione dell'Irap, ha affermato che la presenza in uno studio di Medicina generale di un dipendente part-time non è sufficiente determinare la soggezione del contribuente all'Irap. La Corte ha aggiunto, inoltre, che non è sufficiente, al fine dell'assoggettamento ad Irap, la sussistenza di spese per immobili e compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti alla attività professionale, non essendo concepibile un professionista che non utilizzi un immobile ed essendo proprio dei medici di base il ricorso a terzi non dipendenti, ad esempio per le sostituzioni.

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA: MISURE URGENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 su "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Il provvedimento presenta norme di grande interesse per la professione medica. In particolare, l'articolo 1 su "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" al comma 2 prevede che "i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvo fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati". Si sottolinea, però, che secondo l'Inps-ex Inpdap l'eliminazione del trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti dall'articolo 1 non riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, i quali potranno continuare a permanere in servizio sino al quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. Tutto ciò a condizione che non si dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti in servizio. Ne deriva che i dirigenti medici potranno chiedere e ottenere il trattenimento in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo, per maturare il quarantesimo anno di servizio. Rimane, quindi, in vigore la disposizione di cui all'articolo 22 della legge 183/2010 recante "Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale". L'articolo 1, comma 5, estende poi ai medici responsabili di struttura complessa il campo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 72, comma 11, del D.l. 112/09, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08. Di fatto, le aziende avranno la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e i contratti individuali dei primari che abbiano maturato l'anzianità massima di 40 anni di contribuzione, fatte salve le disposizioni per l'accesso al pensionamento di cui alla legge 214/11 (cosiddetto Salva Italia – manovra Monti), per coloro che maturano i requisiti del pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Limiti, quelli imposti dal cosiddetto Salva Italia, che oggi corrispondono a 42 anni e 3 mesi di contribuzione per gli uomini e a 41 anni e 3 mesi per le donne. Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il requisito contributivo sopra individuato deve essere incrementato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita di cui al D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni. L'art 15 concernente "Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica" al comma 1 dispone la riduzione di un anno della durata delle scuole di specializzazione medica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. A tal fine, novella il primo periodo dell'articolo 20, comma 3-ter, del D.lgs. 368/99. Non si registrano sostanziali variazioni rispetto alla formulazione previgente, che faceva riferimento all'anno accademico successivo all'emanazione del decreto. Si rileva, tuttavia, che, a differenza della formulazione previgente, l'attuale imporrà un nuovo intervento legislativo qualora il decreto interministeriale non dovesse intervenire in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014-2015. Come già evidenziato, il decreto, che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014, non è ancora intervenuto. Al riguardo si sottolinea che l'articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs. 368/99 ha previsto che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, la durata dei corsi di formazione specialistica è ridotta rispetto agli attuali 5 o 6 anni, rispettando i limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e si riorganizzano le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Ha, altresì, previsto che eventuali risparmi derivanti dalla riorganizzazione sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica. Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 20 di D.lgs. 368/99 ha disposto che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso (primo periodo). Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla nuova durata così. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente (secondo e terzo periodo). Viene autorizzata, inoltre, l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di aumentare la copertura dei contratti da 3.300 a 5.000 nella scuole di specializzazione. L'articolo 26 recante "Semplificazione per la presentazione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche" prevede, nelle more della messa a regime sul territorio nazionale della ricetta de materializzata, con riferimento alle patologie croniche individuate dai regolamenti del comma 1, la possibilità del medico di prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può, comunque, superare i 180 giorni di terapia. Di fatto la semplificazione introdotta sarà applicabile solo per le prescrizioni di medicinali relativi alla cura delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie rare individuate dai regolamenti richiamati dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 concernente "Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta". L'articolo 27 recante "Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria" modifica l'articolo 3 del D.l. 158/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 189/12 (cosiddetta legge Balduzzi) recante "Responsabilità professionale del personale sanitario", intervenendo sul fondo per garantire l'idonea copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie. Nella fattispecie si prevede che la copertura assicurativa vale "nei limiti delle risorse del fondo stesso". Sarà poi il soggetto gestore del fondo a stabilire le misure di contribuzione per la costituzione del fondo, che non verranno, quindi, più definite in sede di contrattazione collettiva. Viene, inoltre, ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. Si rileva, infine, che il disegno di legge (C. 2486) di conversione in legge del decreto legge sopra indicato, che ha scadenza in data 23 agosto 2014, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

L'INCOMPATIBILITA' TRA CONSULENZE E TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER IL MEDICO GIA' DIPENDENTE DEL SSN

Il sottosegretario per la Salute Vito De Filippo, rispondendo all'interrogazione parlamentare in materia di incompatibilità tra incarichi di consulenza e trattamento pensionistico per il personale medico già dipendente del Servizio sanitario nazionale, ha precisato che "in via preliminare, occorre evidenziare che, come anche chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito di un parere fornito alla Struttura interregionale sanitari convenzionati del 16 dicembre 2013, non sembrano sussistere dubbi sull'applicabilità del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, anche al conferimento di incarichi di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con il medesimo Servizio, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, come da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale di natura privatistica.

In particolare, tali disposizioni valgono per tutta la Medicina convenzionata (Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Specialistica ambulatoriale), indipendentemente dalla presenza di specifiche disposizioni, in tal senso, negli accordi collettivi nazionali di riferimento. Al riguardo, occorre altresì segnalare che l'articolo 17, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale del 23 marzo 2005, integrato con l'accordo collettivo nazionale del 29 luglio 2009, elenca tassativamente i casi di incompatibilità nello svolgimento della professione di medico convenzionato. Orbene, in tale ambito, il successivo comma 2 dell'articolo 17, alla lettera f), prevede che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dagli accordi sopra richiamati, il medico che fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per i medici già titolari di convenzione per la Medicina generale all'atto del pensionamento".

FORMAZIONE SPECIALISTICA: C'E' L'IMPEGNO DEL GOVERNO A REPERIRE I FONDI PER 4.500 BORSE

Il sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca Gabriele Toccafondi, rispondendo per iscritto ad un'interpellanza urgente recante "Elementi ed iniziative in ordine al periodo di formazione specialistica dei medici", ha rilevato che la formazione specialistica dei medici è una delle priorità del Miur e proprio per questo l'impegno è massimo per reperire risorse aggiuntive e così aumentare il numero dei contratti di specializzazione che, negli ultimi anni si è ridotto sensibilmente.

Il rappresentante del governo ha evidenziato, inoltre, che il Miur sta svolgendo il massimo impegno, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per reperire risorse aggiuntive. Toccafondi ha precisato che lo sforzo è compiuto anche dal Ministero dell'Istruzione stesso per reperirle (pur non disponendo di risorse aggiuntive) al proprio interno, per far sì che la cifra stimata, possibile da raggiungere in quest'anno, sia di almeno 4.5000 borse.

INDAGINE CONOSCITIVA SU MEDICI FISCALI: PROPOSTA DI DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA

La commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha presentato una proposta di documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia. In particolare, la commissione, anche nell'interesse generale di garantire il diritto del cittadino assente dal lavoro per motivi di salute, ritiene necessario che con urgenza l'Inps dia risposta ai problemi sollevati dalle rappresentanze dei medici fiscali, nella convinzione che la *mission* stessa dell'ente lo induca a rispondere positivamente alle istanze sollevate, attendendosi alle indicazioni che il dipartimento della Funzione pubblica potrebbe fornire allo scopo.

Nell'immediato, la commissione ritiene opportuno che l'Inps dia piena e completa attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 4, comma 10-bis, del D.l. n. 101 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

GOVERNO CLINICO, NUOVO ACCREDITAMENTO CORSO FAD

A seguito delle richieste giunte alla FNOMCeO da parte di numerosi Presidenti di Ordine, la Federazione ha provveduto ad accreditare nuovamente il corso Fad "Governo clinico: innovazioni, monitoraggio, performance cliniche, formazione". L'evento formativo, che questa volta è contrassegnato con il numero 99486, resterà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 14 luglio 2015.

I professionisti interessati potranno partecipare al corso nelle modalità online e residenziale ma anche via fax fino ad esaurimento del giacenze dei annuali. A tale proposito è stata data disposizione alla C.G. Edizioni Medico Scientifiche di inviare alle sedi provinciali un quantitativo di copie in ragione del numero degli iscritti.

Per coloro che hanno già preso parte alla precedente edizione la partecipazione al corso non concorrerà a soddisfare il debito formativo.

IL DOLORE: RICONOSCIMENTO, VALUTAZIONE E GESTIONE, AL VIA CORSO FAD

Sul portale della FNOMCeO ha avuto avvio il nuovo corso Fad sul tema "Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione". L'evento, che assegna 20 crediti ECM, è, come nella tradizione della FNOMCeO, gratuito e rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 21 giugno 2015. Oltre che in modalità online, potrà essere svolto anche in forma residenziale presso le sedi provinciali, dove avverrà il momento di verifica attraverso la compilazione dei test di valutazione.

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, LA NUOVA DISCIPLINA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014 è stata pubblicata la legge 16 maggio 2014, n. 79 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale". Il provvedimento è volto a fronteggiare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32/14. Infatti, la pronuncia di illegittimità di alcune modifiche apportate con la legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta legge Fini-Giovanardi) al Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope ha comportato la reviviscenza di disposizioni della legge 26 giugno 1990, n. 162 (cosiddetta legge Jervolino-Vassalli) che differenziava le droghe leggere dalle droghe pesanti. L'articolo 1 del decreto prevede che le sostanze stupefacenti o psicotrope, sottoposte a vigilanza, siano raggruppate in cinque tabelle (le prime quattro riguardanti sostanze psicotrope sottoposte a controllo internazionale e nazionale, la quinta comprendente i medicinali di impiego terapeutico) e che il completamento e l'aggiornamento delle tabelle siano operati con decreto del Ministro della Salute, sentiti il Consiglio superiore e l'Istituto superiore di Sanità. La prescrizione di medicinali per il trattamento degli stadi di tossicodipendenza da oppiacei è effettuata all'interno di un piano terapeutico individualizzato. E, inoltre, soppresso l'obbligo di comunicare alle autorità competenti le violazioni commesse dalla persona sottoposta a programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative. L'autorizzazione del Ministero della Salute per la coltivazione, l'impiego o la detenzione di sostanze stupefacenti non può essere rilasciata a soggetti che abbiano avuto condanne o sanzioni. L'articolo 2 detta una disposizione transitoria che fa salvi gli atti amministrativi adottati fino alla sentenza della Corte costituzionale. L'articolo 3 reca disposizioni in materia di impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle contemplate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

PAGAMENTI CON MONETA ELETTRONICA: NESSUNA SANZIONE PER CHI NON HA LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA

Il sottosegretario per l'Economia e le Finanze Enrico Zanetti, rispondendo all'interrogazione parlamentare su "Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito", ha detto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

TRASMISSIONE ALL'INI-PEC DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA GRATUITA CEC-PAC

Il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – con nota del 15 gennaio 2014, prot. N. 6391, ha chiarito, ai fini dell'adempimento INI-PEC (indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo economico), per i professionisti iscritti agli Albi non è valida la posta elettronica gratuita "CEC-PAC", il cui dominio è @postacertificata.gov.it. Tali indirizzi di posta elettronica sono attribuiti, infatti, alla sola categoria "cittadino". La CEC-PAC, infatti, pur costituendo una normale posta elettronica per il cittadino, permette di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non può essere utilizzata per comunicazioni ufficiali tra aziende e cittadini. Tali considerazioni devono trovare applicazione anche nel caso delle CEC-PAC dei professionisti, visto che anche il concorde parere dell'Agenzia italiana digitale. Il Ministero dello Sviluppo economico ritiene che non si ravvisi una coincidenza di ambiti e scopi previsti dalla legge tra l'utilizzo dell'indirizzo CEC-PAC e l'INI-PEC. Si verificherebbe, infatti, una consultazione allargata a soggetti che non sono indicati dalla legge quali uniche entità autorizzate alla consultazione degli elenchi CEC-PAC. Sono, pertanto, rifiutati quegli indirizzi costituiti come CEC-PAC e comunicati da Ordini e Collegi professionali.

OMCeO TARANTO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA. GRATUITA PER GLI ISCRITTI

Si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009), per tutti i professionisti iscritti agli Albi è obbligatoria l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le comunicazioni e-mail da e verso le Pubbliche Amministrazioni. L'Ordine di Taranto fornisce gratuitamente e senza limiti di tempo un indirizzo P.E.C. a tutti i propri iscritti. Si invitano, pertanto, i colleghi che non avessero ancora provveduto a ritirare presso la sede dell'Ordine la busta chiusa individuale contenente le indicazioni necessarie all'attivazione gratuita della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ed a comunicare il numero del proprio telefono cellulare per l'invio di sms. Considerata la sensibilità dei dati in essa contenuti, la busta dovrà essere ritirata personalmente o tramite un delegato munito di delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. Anche il delegato dovrà essere munito di documento di riconoscimento.

ENPAM

SULLA PAGINA WEB NUOVA FUNZIONALITA' PER MIGLIORARE IL SERVIZIO

Sulla pagina web dell'Enpam è presente la nuova funzionalità denominata "Gestione deleghe" che consente agli Ordini dei Medici di accedere in via telematica ai servizi online dedicati e personalizzati per gli iscritti. Ciascun Ordine potrà accettare deleghe esclusivamente dai propri iscritti e per poter procedere con l'attivazione di una delega è necessario trovarsi con l'iscritto presente e munito di documento d'identità valido che andrà archiviato sui server dell'ente e conservato per gli usi consentiti dalla legge. L'attivazione di una delega è un processo che si articola in tre step: 1) identificazione iscritto e compilazione dati per delega; 2) stampa delega e firma documenti; 3) acquisizione documenti e invio.

PRECISAZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DA TRATTAMENTO SANITARIO

In materia di responsabilità civile da trattamento sanitario ed ai fini dell'individuazione del termine prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, non è ipotizzabile il delitto di lesioni volontarie gravi o gravissime per il medico che abbia sottoposto il paziente ad un trattamento da questi non consentito (anche nel caso in cui abbia esito infausto e anche se l'intervento sia stato effettuato in violazione dell'arte medica), se comunque sia rinvenibile nella sua condotta professionale una finalità terapeutica o la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In questi casi, infatti, la condotta non è stata diretta a ledere e, se il professionista abbia cagionato lesioni al paziente, si può tutt'al più ipotizzare il delitto di lesioni colpose qualora l'evento sia da ricondurre alla violazione di una regola cautelare.

DA FIRENZE L'IMPEGNO DELLE DONNE MEDICO DELLA FEDERAZIONE PER LA MEDICINA DI GENERE

“Le donne medico e la Medicina di genere”: questo il tema del convegno nazionale FNOMCeO che si è svolto nei giorni scorsi a Firenze. «Per molti anni – ha spiegato Teresita Mazzei, professore ordinario di Farmacologia oncologica all'Università di Firenze e componente del Comitato scientifico del convegno – la Medicina si è posta in maniera neutrale rispetto al genere. La ricerca medica e la sperimentazione clinica sono state, invece, attività “al maschile”, dal punto di vista della scelta degli argomenti, dei metodi, delle popolazioni, dell'analisi dei dati. Questa “doppia via” ha creato, nel tempo, quello che si definisce un “Bias” di genere, un pregiudizio nei confronti della donna. La “Medicina di genere” è il tentativo di porre rimedio a questo errore di fondo. Approfondendo il concetto di diversità tra i sessi per poi applicarlo nelle varie branche della scienza medica». Al centro del dibattito, moderato dal presidente della FNOMCeO Amedeo Bianco, oltre alla “Medicina di genere”, anche altre questioni, quali i tumori, il diabete, le disuguaglianze sociali, le organizzazioni sanitarie e la sperimentazione.

VITTIME ITALIANE DEL TALIDOMIDE, E' STATA COSTITUITA A MILANO L'ASSOCIAZIONE V.I.TA

È stata costituita una nuova associazione nazionale che rappresenta le Vittime italiane del Talidomide, denominata V.I.TA, con sede a Milano in corso San Gottardo n. 5. Il principio attivo del talidomide fu diffuso in molti Paesi europei e non, tra la fine degli anni cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta, e causava, se assunto in gravidanza, malformazioni a carico del nascituro, considerati principalmente nel mancato o anomalo sviluppo degli arti, ma anche in danni non immediatamente visibili a carico degli organi interni, della circolazione, della vista e dell'apparato muscolo-scheletrico. Nel 1962, in Italia, il Ministero della Sanità vietò il commercio ed ordinò il ritiro dal mercato dei prodotti contenenti questa sostanza. La legge finanziaria 2008 (l. 244/2007) ha stabilito che: ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia” è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229”. In seguito, il D.l. 207/2008, convertito con l. 14/2009, ha precisato che l'indennizzo previsto dalla legge finanziaria 2008 è riconosciuto solo ai soggetti nati dal 1959 al 1965. Il relativo regolamento di esecuzione è stato adottato con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 163/2009. Tra gli scopi dell'associazione V.I.TA vi è quello di favorire la conoscenza di questa normativa mediante un'opera di divulgazione capillare e di sensibilizzazione anche dei medici di base. Per ulteriori informazioni: presidenza@vittimetalidomideitalia.it; segreteria@vittimetalidomideitalia.it.

MASTERCLASS SULLA “MEDICINA RIGENERATIVA IN WOUND CARE” E INIZIO ANNO ACCADEMICO DI IAWC

Il Polo universitario di Asti – Studi Superiori IAWC (Italian Academy Wound Care) già si prepara alle nuove attività per l'inizio del prossimo anno accademico. Si svolgerà, inoltre, il prossimo 22 ottobre il Masterclass 2014 Medicina rigenerativa in wound care “La ricerca al servizio della clinica”. L'Accademia IAWC è un vero e proprio corso di perfezionamento con materie di studio di tipo multidisciplinare: si occupa di ricerca, innovazione tecnologica, clinica e cura delle lesioni cutanee acute e croniche, aspetti medico-legali ed organizzativi. L'attività è destinata a medici, infermieri, fisioterapisti e farmacisti. Per ulteriori informazioni consultare la pagina web www.iawc.it oppure rivolgersi alla segreteria organizzativa: Equipe Service piazza Alfieri, 61 Asti; tel. 339.68.61.22.3; equipe-service@libero.it.

LA CONSULENZA TECNICA PSICHIATRICA IN MEDICINA LEGALE, UN CORSO A MILANO

“La consulenza tecnica psichiatrica in medicina legale”: è questo il tema del corso, organizzato da Sipiss e valido per il riconoscimento di 50 crediti Ecm, che si svolgerà a Milano tra i mesi di settembre e dicembre (sono previsti 8 incontri). Il corso si propone come un'occasione formativa per psicologi e medici in cui acquisire, attraverso un percorso strutturato, le competenze e gli strumenti cardine della consulenza tecnica psichiatrica in medicina legale. Per l'iscrizione inviare un curriculum vitae all'indirizzo mail: segreteria@sipiss.it entro e non oltre il 10 settembre 2014.

Direttore Responsabile: Dr. Cosimo Nume

Via Crispi, 107 – 74100 TARANTO
Tel.: 0994521965
Fax: 0994527102
E-mail: segreteria.ta@postecert.it

Siamo su Internet!
www.omceo.ta.it

... Le locandine

UN GESTO DI SOLIDARIETA' PER SOSTENERE I MEDICI PER L'AFRICA

I Medici con l'Africa Cuamm sono sempre impegnati in prima linea in favore della vita. Grazie all'impegno dei medici, del personale sanitario e della generosità di molte persone sarà possibile rispondere concretamente ad una grande sfida: assicurare un parto sicuro e gratuito a 125mila mamme, in cinque anni, in quattro Paesi dell'Africa a sud del Sahara.

Finora sono stati raggiunti risultati importanti: oltre 42mila parti assicurati e circa 85mila mamme e bambini assistiti.

«E' un impegno – dicono i responsabili dell'associazione – che come Medici con l'Africa Cuamm ci siamo presi perché non ci sembra giusto che, ai tempi nostri, ancora oggi, una donna muoia per "dare la vita"; perché ci indigniamo di fronte a un neonato che non riesce a raggiungere il primo mese di esistenza, per mancanza di assistenza e di cure necessarie».

Medici per l'Africa Cuamm potrà continuare la sua missione grazie a quanti vorranno sposare la medesima causa, con un semplice gesto di generosità. Solo così l'associazione potrà proseguire la sua attività sanitaria ad Aber (Uganda), Chiulo (Angola), Wolisso (Etiopia) e Tosamaganga (Tanzania).

Per ulteriori informazioni e donazioni: Medici con l'Africa Cuamm via San Francesco, 126 - 35121 Padova; tel. 049.8751279; cuamm@cuamm.org.

CALL CENTER Co.Ge. A.P.S. PER I PROFESSIONISTI SANITARI

Il Co.Ge.A.P.S. ha attivato un Call center per rispondere ai quesiti e dare supporto ai professionisti sanitari, sia per la compilazione del Dossier formativo per il triennio 2014-2016 sia per fornire soluzioni ad eventuali quesiti sul funzionamento della banca dati del Consorzio o sul sistema ECM e sulla corrispondente normativa.

Il numero da comporre è. 06.42749600 – opzione 4; la linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.

È stato attivato, inoltre, un indirizzo e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it, per offrire un supporto ulteriore.

APPELLO AI MEDICI MUSICISTI PER COSTITUIRE UN'ORCHESTRA

La FNOMCEO, raccogliendo la proposta del dottor Massimo Ferrucci, medico chirurgo presso il Policlinico Gemelli di Roma, lancia ai medici musicisti l'appello a costituire, sull'esempio di altri Paesi, una *Italian Doctors Orchestra*. È giunto, dunque, il momento di avviare un censimento su base nazionale, con la collaborazione degli Ordini dei Medici e Odontoiatri, di tutti i musicisti medici italiani diplomati al Conservatorio e con esperienza cameristica e sinfonica. A coordinare questa iniziativa è il dottor Ferrucci, al quale gli interessati potranno far pervenire le relative adesioni: massimo_ferrucci@hotmail.com, tel. 333.1779209.

CONCORSO LETTERARIO "IL VOLO DI PEGASO"

È al via la settima edizione del concorso artistico-letterario "Il volo di Pegaso, raccontare le malattie rare". Quest'anno la tematica scelta è: "Vivere per raccontare. Raccontare per vivere". Il concorso si articola in sei sezioni: narrativa, poesia, disegno e pittura, fotografia e scultura. Il termine fissato per l'invio delle opere è il 3 novembre 2014. Per ulteriori informazioni: concorso pegaso@iss.it

PREMIO LETTERARIO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI

L'Associazione Medici Cattolici Italiani, Sezione "G.B. Parodi" di Savona promuove, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Savona, la VII edizione del concorso letterario "J.A. Cronin" di narrativa e poesia riservato a medici e odontoiatri. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 10 settembre 2014. Per ulteriori informazioni: dottor Marco Lovisetti, responsabile della Segreteria organizzativa: 348.2684590.

MARICENTRO SPORT JUNIORS, SCONTI PER I FIGLI DEI MEDICI

Si è costituita l'associazione Maricentro Sport Juniors, presieduta da Vincenzo Di Manzo, che ha nel suo statuto l'esercizio delle seguenti discipline: Calcio/Calcio a cinque; Pallavolo, Basket, Tennis, Atletica leggera. La struttura Scuola calcio (primi calci: 2006, 2007, 2008, 2009; pulcini: 2004, 2005; esordienti: 2002, 2003; responsabile tecnico: mister Giacomo Pettinicchio, allenatore professionista; coordinatore squadre e tecnici: mister Michele Valente) è presso la parrocchia Santa Famiglia, via Lago d'Albano n. 2, alla Salinella. Sconto del 20% sulla quota di iscrizione per i figli dei medici iscritti nell'Albo dell'Ordine della provincia di Taranto. Per informazioni: Vincenzo Di Manzo: 349.6756651; Martino Chiarappa: 347.5302008.